

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1010 del 19/02/2025
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i. artt. 242 - 244 comma 2. - 245 comma 2., L.R. 13/15. Potenziale contaminazione a seguito dell'incidente stradale occorso in data 23.11.2022, con sversamento di gasolio, a carico del terreno afferente il sito ad uso agricolo ubicato a margine della Strada Provinciale 9 ter del Rabbi (SP 9 ter) - località San Zeno - Galeata (FC). Esito del procedimento amministrativo finalizzato all'identificazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione e relativa diffida.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1056 del 19/02/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno diciannove FEBBRAIO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. artt. 242 - 244 comma 2. - 245 comma 2., L.R. 13/15. Potenziale contaminazione** a seguito dell'incidente stradale occorso in data 23.11.2022, con sversamento di gasolio, a carico del terreno afferente il sito ad uso agricolo ubicato a margine della **Strada Provinciale 9 ter del Rabbi (SP 9 ter)** - località **San Zeno - Galeata (FC)**.

**Esito del procedimento amministrativo finalizzato all'identificazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione e relativa diffida.**

Proprietà sito: Sig.a Monica Agnoletti, attuale proprietaria non responsabile della potenziale contaminazione dell'area distinta al Foglio 7, particella 172 del Catasto Terreni del Comune di Galeata.

## LA DIRIGENTE

Premesso che in data 29.04.2006 è entrato in vigore il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i. che ha disciplinato al Titolo V della Parte Quarta le procedure, i criteri e le modalità per la progettazione e lo svolgimento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati;

Considerato, in particolare, quanto disposto dall'art. 244 commi 2. e 3. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo cui *"[...] 2. La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento con oneri a carico del medesimo, e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo. 3. L'ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253. [...]"*;

Considerato, altresì, quanto disposto dall'art. 245 comma 2. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo cui *"[...] La provincia, una volta ricevute le comunicazioni di cui sopra, si attiva, sentito il comune, per l'identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica. [...] È comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell'ambito del sito in proprietà o disponibilità. [...]"*;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"*;

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

Atteso che in attuazione della sopra citata L.R. 13/15, a far data dal 01.01.2016 la Regione Emilia-Romagna, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Bonifica di siti contaminati;

Richiamata la *"Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative"* sottoscritta in data 02.05.2016 tra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Forlì-Cesena e Arpae, oggetto di rinnovo annuale, stipulata in attuazione del combinato disposto dell'art. 1., comma 85. della L. 56/2014 e dell'art. 15, comma 9. della L.R. 13/2015, nella quale, relativamente alle procedure per la bonifica dei siti contaminati di cui al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (artt. 242 e seguenti), si conviene che:

- *"[...] le procedure operative ed amministrative relative alla bonifica dei siti contaminati sono svolte da ARPAE che provvede anche al rilascio della certificazione di avvenuta bonifica. ARPAE riceve anche la comunicazione di cui all'art. 244, comma 1 della succitata norma e provvede a svolgere le indagini e ad emanare la relativa diffida con ordinanza motivata. La Provincia, qualora riceva le comunicazioni di cui agli artt. 244, comma 1, o 245, comma 2, le trasmetterà tempestivamente ad ARPAE per il seguito di competenza [...]"*;
- *"[...] ARPAE eserciterà le suddette funzioni in modo completo ed esaustivo, subentrando ai precedenti Uffici Provinciali per ogni aspetto ed atto tecnico/amministrativo, anche a rilevanza esterna, compresa la destinazione degli introiti delle suddette funzioni [...]"*;

Atteso, pertanto, che la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Forlì-Cesena esercitano le funzioni in materia di Bonifica di siti contaminati mediante Arpae - Area Autorizzazioni e Concessioni (AAC) Est - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Vista l'istruttoria di seguito riportata;

Rilevato che con nota acquisita al PG/2023/79671 del 08.05.2023, la Sig.a Monica Agnoletti ha comunicato, ai sensi dell'art. 242-bis e dell'art. 245 (*Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione*) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in qualità di attuale proprietaria non responsabile, l'accertamento di una situazione di potenziale contaminazione ad opera del parametro "idrocarburi pesanti, con C>12" a carico della matrice ambientale "suolo superficiale" afferente il terreno adibito ad uso agricolo ubicato a margine della Strada Provinciale 9 ter del Rabbi (SP 9 ter) in località San Zeno - Galeata (FC), distinto al Foglio 7, particella 172 del Catasto Terreni/Fabbricati del Comune di Galeata, in riferimento alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla Tabella 1, Colonna A dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e ha trasmesso la documentazione di seguito specificata:

1. Modulo L – Bonifiche (Procedure semplificate - trasmissione documenti (art. 242 bis - D.Lgs. 152/06)) della modulistica approvata dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. 2218/2015, compilato, datato e sottoscritto da Monica Agnoletti;
2. procura speciale, ai sensi del co. 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, relativa al conferimento di incarico al proprio consulente incaricato per la gestione, tra l'altro, delle comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo;
3. "*Relazione geologica*" datata 30 marzo 2023, predisposta dal proprio consulente incaricato, descrittiva, tra l'altro, della proposta di intervento al fine della bonifica del suolo superficiale;
4. "*Relazione tecnica*" datata Maggio 2023, predisposta dal proprio consulente incaricato;

Evidenziato che, alla luce delle informazioni fornite nell'ambito delle sopra citate "*Relazione geologica*" e "*Relazione tecnica*", l'evento contaminante risulta avvenuto in data 23.11.2022 alle ore 7.30 circa a seguito di incidente stradale per perdita di controllo del mezzo da parte dell'autista, con conseguente uscita di strada di autogru di proprietà della ditta Baldini Campedelli S.r.l. (codice fiscale/partita iva 00085500395 con sede legale in Via Luciano Romagnoli, 12 - Ravenna (RA)) in transito lungo la SP 9 ter, ribaltamento su un fianco nel terreno agricolo di proprietà della Sig.a Monica Agnoletti che in quel punto costeggia la sede stradale e sversamento/dispersione a suolo di liquidi inquinanti e del gasolio da trazione contenuto nel serbatoio;

Dato atto che nell'immediatezza dell'evento e al fine di contenere la dispersione della contaminazione, la ditta Baldini Campedelli S.r.l. ha incaricato l'impresa specializzata Forlì Ambiente Soc. Coop. per le operazioni di messa in sicurezza;

Dato atto, altresì, che la porzione di terreno agricolo di proprietà della Sig.a Monica Agnoletti interessata dallo sversamento risultava presentare, in via preliminare e presuntiva, estensione pari a circa 35 metri di lunghezza e circa 3-10 metri di larghezza (area stimata pari a circa 100-150 metri quadrati);

Preso atto dell'interesse comunicato dalla Sig.a Monica Agnoletti con la sopra citata nota PG/2023/79671 del 08.05.2023, ad attivarsi volontariamente in conseguenza dell'evento incidentale del 23.11.2022 e dare seguito, ancorché incolpevole, alle procedure operative e amministrative di cui al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con particolare riferimento alla procedura semplificata per le operazioni di bonifica a carico del suolo/sottosuolo prevista ai sensi dell'art. 242-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Evidenziato che con Determinazione dirigenziale Arpae n. DET-AMB-2023-5547 del 24.10.2023 tra l'altro:

1. si è stabilito che il sito in oggetto si configura come "sito contaminato", ai sensi dell'art. 240, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per la matrice ambientale "suolo superficiale insaturo", alla luce dell'accertato superamento dell'obiettivo di bonifica definito dalla proponente Sig.a Monica Agnoletti, in conformità a quanto previsto dall'art. 242-bis, corrispondente alla CSC di cui alla Tabella 1, Colonna A (siti ad uso di verde pubblico, privato e residenziale) dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del

medesimo Decreto, coincidente con la CSC stabilita dal D.M. 46/2019 (Decreto aree agricole) e pari a 50 mg/kg per il parametro "idrocarburi pesanti, con C>12" e che, per tale motivo, è necessaria la progettazione e l'implementazione di interventi di bonifica;

2. è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 242-bis, comma 2. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la realizzazione delle attività a carico del suolo superficiale previste dal Progetto di Bonifica illustrato nell'elaborato denominato "*Relazione geologica*" datata 30 marzo 2023, trasmesso con la suddetta nota PG/2023/79671, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dagli Enti nei rispettivi atti di assenso costituenti parte integrante e sostanziale della medesima Determinazione dirigenziale Arpae n. DET-AMB-2023-5547 del 24.10.2023 (Allegato 1 - Allegato 2 - Allegato 3);

Evidenziato, altresì, che con Determinazione dirigenziale Arpae n. DET-AMB-2024-2998 del 27.05.2024 è stata approvata la proposta di Piano di Caratterizzazione (costituente proposta di collaudo dell'intervento di bonifica eseguito) trasmessa, ai sensi ed in conformità dell'art. 242-bis, comma 3. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla proponente Monica Agnoletti con nota acquisita al PG/2024/69699 del 15.04.2024;

Richiamato l'art. 242-bis, comma 3. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che stabilisce : "*[...] L'esecuzione di tale piano è effettuata in contraddittorio con l'Arpa territorialmente competente, che procede alla validazione dei relativi dati e ne dà comunicazione all'autorità titolare del procedimento di bonifica entro quarantacinque giorni.[...]*";

Considerato che al PG/2024/217674 del 02.12.2024 è stato acquisito l'elaborato denominato "*Relazione con i risultati del piano di campionamento di collaudo finale*", datato 02 Dicembre 2024, trasmesso dalla Sig.a Monica Agnoletti, attestante il conseguimento degli obiettivi di bonifica stabiliti (CSC 1A);

Ritenuto opportuno dare atto che al PG/2024/229136 del 18.12.2024 è stata acquisita la Relazione finale di non conformità predisposta da Arpae APA Est - Distretto di Forlì-Cesena trasmessa, contestualmente, anche al consulente incaricato con procura dalla Sig.a Monica Agnoletti, nella quale si riferisce circa la presenza di superamenti residuali della CSC 1A per il parametro "idrocarburi pesanti, con C>12" nei campioni di collaudo denominati "campione 01 (fondo scavo -1,0 metro da p.c.)", "campione 02 (fondo scavo -1,0 metro da p.c.)" e "campione 04 (-0,20 metri da p.c.)" e si evidenzia che le attività di bonifica poste in opera non si sono rivelate sufficienti al conseguimento delle CSC previste dalla norma, alla luce dell'esito non positivo del collaudo;

Richiamato, a riguardo, l'art. 242-bis, comma 4. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che stabilisce : "*[...] La validazione dei risultati del piano di campionamento di collaudo finale da parte dell'Arpa territorialmente competente, che conferma il conseguimento dei valori di CSC nei suoli, costituisce certificazione dell'avvenuta bonifica del suolo. [...] Ove i risultati del campionamento di collaudo finale dimostrino che non sono stati conseguiti i valori di CSC nella matrice suolo, l'Arpa territorialmente competente comunica le difformità riscontrate all'autorità titolare del procedimento di bonifica e al soggetto di cui al comma 1, il quale deve presentare, entro i successivi quarantacinque giorni, le necessarie integrazioni al progetto di bonifica che è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252 del presente decreto. [...]*";

Dato atto che la proponente Sig.a Monica Agnoletti, soggetto interessato e proponente su base volontaria, in conformità all'art. 242-bis, comma 4. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., avrebbe dovuto, pertanto, trasmettere entro il 01.02.2025 apposito elaborato recante la proposta di integrazioni al Progetto di Bonifica per essere istruito nel rispetto delle procedure ordinarie ex art. 242 e ss. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. al fine del prosieguo del procedimento amministrativo attivato dalla medesima Sig.a Monica Agnoletti con nota acquisita al PG/2023/79671 del 08.05.2023;

Considerato che con nota acquisita al PG/2025/17223 del 29.01.2025, la Sig.a Monica Agnoletti ha chiesto, mediante i propri consulenti incaricati, una proroga di 60 (sessanta) giorni - e quindi fino al 2 aprile 2025 - dei termini stabiliti per la trasmissione della proposta di integrazioni al Progetto di Bonifica, alla luce della complessità del procedimento e del ricevimento, avvenuto nel periodo natalizio, della sopra citata Relazione finale di non conformità Arpae APA Est - Distretto di Forlì-Cesena;

Dato atto che con nota PG/2025/27086 del 12.02.2025, Arpae AAC Est - SAC di Forlì-Cesena, sentiti in merito per le vie brevi anche il Comune di Galeata, la Provincia di Forlì-Cesena, l'Azienda USL della

Romagna - U.O. Igiene e Sanità Pubblica di Forlì ed Arpae APA Est - Distretto di Forlì-Cesena, ha comunicato la concessione della proroga richiesta con la sopra citata nota PG/2025/17223 e ha richiesto che il previsto elaborato progettuale venga trasmesso entro e non oltre il termine del 02 aprile 2025;

Tutto ciò premesso

Dato atto dell'intenzione manifestata dalla Sig.a Monica Agnoletti di intervenire volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell'ambito del sito in proprietà così come confermata con la sopra citata nota PG/2025/17223 del 29.01.2025;

Dato atto, altresì, che l'evento all'origine della potenziale contaminazione risulta essere stato l'incidente stradale occorso in data 23.11.2022 con ribaltamento di autogru di proprietà della ditta Baldini Campedelli S.r.l. e conseguente sversamento di gasolio sul terreno in oggetto;

Richiamato l'art. 244, comma 2. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che individua nella Provincia il soggetto che, ricevuta la comunicazione, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il Comune, diffida con Ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del Titolo V della Parte Quarta del suddetto Decreto;

Richiamato l'art. 245, comma 2. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che individua nella Provincia il soggetto che, ricevuta la comunicazione, si attiva, sentito il Comune, per l'identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica;

Considerato che con nota del 18.11.2024, PG/2024/208414, Arpae AAC Est - SAC di Forlì-Cesena ha comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90 e s.m.i., l'avvio del procedimento amministrativo di cui al combinato disposto ex art. 244, comma 2. ed ex art. 245, comma 2. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. teso all'identificazione del soggetto responsabile dell'evento che ha causato la situazione di potenziale contaminazione accertata sul sito in oggetto, al fine di dar corso alle procedure operative e amministrative di bonifica;

Ritenuto che la ditta Baldini Campedelli S.r.l. dovesse essere considerata soggetto interessato ai sensi degli artt. 7 e 9 della Legge n. 241/90 e s.m.i. e, in quanto tale, dovesse essere coinvolta nel procedimento amministrativo;

Rilevato che con la sopra citata nota PG/2024/208414 sono stati concessi, ai sensi dell'art. 10 della Legge 241/90 e s.m.i., alla Sig.a Monica Agnoletti e alla ditta Baldini Campedelli S.r.l. individuati ai sensi dell'art. 7, comma 1 e intervenuti ai sensi dell'art. 9 della suddetta Legge, 20 (venti) giorni decorrenti dal ricevimento della medesima comunicazione (salvo richiesta di motivata proroga del termine da parte degli interessati) per la trasmissione di eventuali memorie scritte e documentazione pertinenti all'oggetto ai sensi del predetto art. 10, comma 1., lettera b) della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che non risulta essere pervenuta ad Arpae AAC Est - SAC di Forlì-Cesena alcuna comunicazione da parte della Sig.a Monica Agnoletti e della ditta Baldini Campedelli S.r.l. in riscontro al sopra citato PG/2024/208414;

Viste le risultanze della seduta del 11.02.2025 della Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona, il cui verbale è conservato in atti, indetta, ai sensi degli artt. 14 comma 2., 14-bis comma 7. e 14-ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., con nota del 28.01.2025, PG/2025/16774, tenutasi al fine di condividere l'identificazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione ad opera di contaminanti di natura idrocarburica afferente il sito in oggetto;

Considerato che nell'ambito dei lavori della medesima seduta della Conferenza di Servizi le rappresentanti di Arpae APA Est - Distretto di Forlì-Cesena hanno ritenuto di poter confermare il nesso causale tra l'incidente stradale che ha coinvolto l'autogru della ditta Baldini Campedelli S.r.l. e la contaminazione riscontrata nel terreno, ipotizzando il possibile aggravio della dispersione dell'inquinamento nel terreno anche a seguito dell'evento alluvionale del maggio 2023 che ha interessato anche il sito in oggetto;

Precisato che, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7. della L. 241/90 e s.m.i., si è considerato acquisito l'assenso senza condizioni anche del Comune di Galeata e della Provincia di Forlì-Cesena che non hanno partecipato alla seduta della Conferenza di Servizi né hanno fatto pervenire dissenso in merito all'oggetto della conferenza;

Atteso che, alla luce di quanto sopra esposto ed, in particolare, in base alle informazioni e alla documentazione complessivamente acquisite agli atti, in considerazione della facoltà concessa ai soggetti interessati di trasmettere eventuali memorie scritte e documentazione pertinente ed, inoltre, ulteriormente considerato che - secondo la giurisprudenza più consolidata formatasi sul punto:

- sotto il profilo causale - in campo amministrativo ambientale non può non valere la regola, codificata nel processo civile (Cassazione civile, sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581) del "*più probabile che non*", nota anche come "regola della preponderanza dell'evidenza" o "del più probabile riscontrabile in via presuntiva". Secondo tale regola, ai sensi degli art. 40 e 41 c.p., un evento è da considerarsi causa di un altro se, ferme restando le altre condizioni, il secondo non si sarebbe verificato in assenza del primo (TAR Lombardia (BS), Sez. I, 26 marzo 2012, n.489);
- il nesso di causalità tra la condotta del responsabile e la contaminazione riscontrata deve quindi essere accertato applicando la regola probatoria del "*più probabile che non*" e il suo positivo riscontro può basarsi anche su elementi indiziari (TAR Piemonte Torino, sez. I, 24 marzo 2010, n. 1575; TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I - 13 maggio 2011, n. 318);
- la PA può imporre l'obbligo di bonifica solo ai soggetti responsabili dell'inquinamento, accertando il nesso causale esistente tra l'inquinamento verificatosi ed il comportamento commissivo od omissivo del soggetto. Per affermare il legame causale non è necessario raggiungere un livello di probabilità (logica) prossimo a uno (cioè la certezza), bensì è sufficiente dimostrare un grado di probabilità maggiore della metà (TAR Emilia Romagna, n. 125 del 15/02/17, Consiglio di Stato - Sentenza n. 5761 del 08/10/18);

Ritenuto che dall'esame dei documenti agli atti e dalle indagini eseguite siano emersi gli elementi necessari e sufficienti per l'individuazione del responsabile della contaminazione di che trattasi;

Considerato che la Conferenza di Servizi - secondo la regola probatoria del "più probabile che non" (Consiglio di Stato n. 3465/2014 e n. 2532/2012) e del nesso causale con un grado di probabilità maggiore della metà (TAR Emilia Romagna, n. 125/2017, Cons. di Stato – Sentenza n. 5761 del 2018) ha dato atto, all'unanimità dei presenti, che - sulla base della documentazione agli atti e delle indagini svolte - risulta possibile identificare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 244, comma 2. e 245 comma 2. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., quale responsabile della potenziale contaminazione ad opera del parametro "idrocarburi pesanti, con C>12" a carico della matrice ambientale "suolo superficiale" afferente il terreno adibito ad uso agricolo di proprietà della Sig.a Monica Agnoletti, ubicato a margine della Strada Provinciale 9 ter del Rabbi (SP 9 ter) in località San Zeno, distinto al Foglio 7, particella 172 del Catasto Terreni/Fabbricati del Comune di Galeata, in riferimento alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla Tabella 1, Colonna A dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la ditta Baldini Campedelli S.r.l. avente sede legale in Via Luciano Romagnoli, 12 - Ravenna (RA) (codice fiscale e partita iva 00085500395);

Attesa la necessità per questa Arpae AAC Est - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena di concludere il procedimento amministrativo ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 244 comma 2. e 245 comma 2. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per l'identificazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione accertata in sito;

Evidenziato che dalla visura camerale effettuata dall'Unità organizzativa Sanzioni ed Autorizzazioni ambientali specifiche (FC) di Arpae AAC Est – SAC di Forlì-Cesena in data 11.02.2025, tramite lo strumento Telemaco del Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA (servizio realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio Italiane), risulta che l'attuale sede legale della ditta Baldini Campedelli S.r.l. è ubicata in Via Luciano Romagnoli, 12 - Ravenna (RA) con domicilio digitale/PEC [baldinicampedelli@pec.baldinigroup.it](mailto:baldinicampedelli@pec.baldinigroup.it) ;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*", in vigore dal 29.04.2006 e s.m.i. e in particolare il Titolo V della Parte Quarta "*Bonifica di siti contaminati*";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante *“Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”*;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23 Luglio 2018 *“Approvazione assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia – Romagna (Arpae)”*, ai sensi della L.R. n. 13/2015;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 2291 del 27.12.2021 avente ad oggetto *“Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia Regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018”*;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2022-107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l’incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena alla Dr.ssa Tamara Mordenti;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13.03.2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17.05.2024 con cui è stato conferito l’incarico di Funzione *“Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)”* al Dr. Cristian Silvestroni, a far data dal 01.06.2024;

Dato atto che il responsabile del procedimento e Titolare dell’incarico di Funzione *“Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)”* Dr. Cristian Silvestroni, in riferimento al procedimento relativo alla presente determinazione, attesta l’assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Su proposta del responsabile del procedimento e Titolare dell’incarico di Funzione *“Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)”* Dr. Cristian Silvestroni;

## D E T E R M I N A

1. **di individuare**, ai sensi dell’art. 244, comma 2. e dell’art. 245, comma 2. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., quale **oggetto responsabile della potenziale contaminazione ad opera del parametro “idrocarburi pesanti, con C>12”** a carico della matrice ambientale “suolo superficiale” afferente il terreno adibito ad uso agricolo ubicato a margine della Strada Provinciale 9 ter del Rabbi (SP 9 ter) in località San Zeno, distinto al Foglio 7, particella 172 del Catasto Terreni/Fabbricati del Comune di Galeata, in riferimento alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla Tabella 1, Colonna A dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la ditta **Baldini Campedelli S.r.l.** avente sede legale in Via Luciano Romagnoli, 12 - Ravenna (RA) (codice fiscale e partita iva 00085500395), come emarginato nelle premesse;
2. **di stabilire** conseguentemente che la ditta **Baldini Campedelli S.r.l.** è il **oggetto diffidato e tenuto ad adempiere**, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 244 comma 2. e all’art. 245, comma 2. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. a quanto previsto Titolo V della Parte Quarta del medesimo decreto legislativo;
3. **di dare atto** che sono attualmente in corso procedure operative e amministrative di cui al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e attività condotte su iniziativa volontaria della Sig.a Monica Agnoletti, proprietaria del terreno distinto al Foglio 7, particella 172 del Catasto Terreni/Fabbricati del Comune di Galeata, in qualità di soggetto interessato, non responsabile della potenziale

contaminazione ai sensi dell'art. 245 secondo la procedura semplificata per le operazioni di bonifica a carico del suolo/sottosuolo ai sensi dell'art. 242-bis del medesimo Decreto;

4. **di stabilire** che eventuali cambiamenti rispetto a quanto oggi comunicato e acquisito nell'ambito del procedimento amministrativo di cui al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dovranno essere tempestivamente comunicati a questa Arpa AAC Est - SAC di Forlì-Cesena anche in ordine al rilascio di eventuali autorizzazioni e/o assensi nell'ambito del medesimo procedimento;

### D I F F I D A

ai sensi dell'art. 244, comma 2. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per le motivazioni richiamate in premessa, **la ditta Baldini Campedelli S.r.l.** avente sede legale in Via Luciano Romagnoli, 12 - Ravenna (RA), **ad adempiere** a quanto previsto dal Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativamente alla situazione di potenziale contaminazione afferente il sito distinto al Foglio 7, particella 172 del Catasto Terreni/Fabbricati del Comune di Galeata, **qualora la Sig.ra Monica Agnoletti, quale proprietaria non responsabile, non conduca a termine le procedure di bonifica che ha volontariamente avviato** con nota acquisita al PG/2023/79671 del 08.05.2023.

In tale evenienza, Arpa AAC Est - SAC di Forlì-Cesena provvederà a notificare l'efficacia dell'obbligo qui imposto.

### A V V E R T E

- che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al Progetto approvato dall'Autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti, è sottoposto alle sanzioni previste dall'art. 257 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- che, ai sensi dell'art. 244, comma 4. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. sono adottati dall'amministrazione competente in conformità al combinato disposto di cui agli artt. 250 e 253 del medesimo Decreto Legislativo.

### D A' A T T O

- che il responsabile del procedimento e Titolare dell'Incarico di Funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)" Dr. Cristian Silvestroni, in riferimento al procedimento relativo al presente atto, attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge 241/90, come introdotto dalla Legge 190/12;
- che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge 241/90, come introdotto dalla Legge 190/12;
- che il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpa;
- che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpa;
- che ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpa e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpa SAC territorialmente competente.

Sono fatti salvi i diritti di terzi ai sensi di legge.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro i termini di legge ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02.07.2010, decorrenti dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Notifica il presente provvedimento:

- alla ditta Baldini Campedelli S.r.l. con sede legale in Via Luciano Romagnoli, 12 - Ravenna (RA).

Il presente provvedimento viene trasmesso a tutti gli Enti e ai soggetti interessati al procedimento.

Lo trasmette, pertanto, al Comune di Galeata - Ufficio Lavori Pubblici e Urbanistica, ad Arpae APA Est – Servizio Territoriale e Distretto di Forlì-Cesena, alla Provincia di Forlì-Cesena - Servizio Infrastrutture Viarie, gestione strade, mobilità e trasporti, all'Azienda USL della Romagna – U.O. Igiene e Sanità Pubblica di Forlì, all'Unione dei Comuni della Romagna forlivese - Unione Montana - Settore vincolo idrogeologico e alla Prefettura di Forlì-Cesena – Ufficio Territoriale del Governo di Forlì, per il seguito di rispettiva competenza ovvero per opportuna conoscenza.

Il presente atto viene notificato, infine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 244, comma 3. e dell'art. 253 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla Sig.a Monica Agnoletti in qualità di proprietaria non responsabile del sito interessato dai superamenti ad opera di "idrocarburi pesanti, C>12" della CSC di cui alla Tabella 1, Colonna A (matrice ambientale "suolo e sottosuolo") dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ubicato a margine della Strada Provinciale 9 ter del Rabbi (SP 9 ter) in località San Zeno, distinto al Foglio 7, particella 172 del Catasto Terreni/Fabbricati del Comune di Galeata, come risulta da visura catastale effettuata in data 18.02.2025 dall'Unità Organizzativa Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche di Arpae AAC Est - SAC di Forlì-Cesena, tramite lo strumento SISTER dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Forlì Territorio – Servizi Catastali e di pubblicità immobiliare e ai propri consulenti incaricati.

La Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est  
Dott.ssa Tamara Mordenti\*

*\*Firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**